



COMUNE DI SANGUINETTO – Provincia di Verona
Via Interno Castello, 2 – Cap 37058 – Tel. (0442) 81036 – Fax. (0442) 365150
Internet: www.comune.sanguinetto.vr.it – E-mail: info@comune.sanguinetto.vr.it

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI
TIPO A) DI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI
E DI SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO ASILO NIDO INTEGRATO**

L’anno duemiladodici (2012), il giorno..... del mese di

TRA LE PARTI

Affidante: Amministrazione Comune di Sanguinetto, con sede in Sanguinetto - Interno Castello, n. 2 – CAP 37058 (VR) Cod. Fiscale e Partita IVA 00661100230
nella persona del Responsabile

E

Affidatario: Cooperativa sociale.....
nella persona.....
nato a il
e residente in via n.
Codice Fiscale

PREMESSO

- che l’Amministrazione intende affidare alla cooperativa sociale la gestione del servizio di Asilo Nido Integrato, in conformità alla Legge Regionale 23/2006 e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 18.12.2007 di approvazione dell’“Atto di indirizzo per la regolamentazione dei rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alle cooperative sociali”;
- che con l’affidamento a tale cooperativa delle attività oggetto della convenzione l’Amministrazione si pone i seguenti obiettivi: gestione del servizio di Asilo Nido Integrato, come meglio specificato nel capitolato speciale di appalto, parte integrante e sostanziale della presente;
- che la cooperativa è stata individuata con procedura di affidamento mediante avviso pubblico;
- che la cooperativa è costituita in forma di cooperativa sociale ai sensi della legge 381/1991 e della legge regionale 23/2006;
- che l’Amministrazione comunale di Sanguinetto con delibera G.C. 66 del 30.05.2012 ha approvato l’atto di indirizzo per l’affidamento del servizio;
- che l’Amministrazione ha individuato l’idonea procedura per l’affidamento del servizio tra quelle previste dalla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 18/12/2007, nel

rispetto dei dettami di cui agli articoli 10, 12, 14 e 15 della legge della Regione Veneto n. 23/2006;

- che come precisato da tale DGRV la scelta di gestione del servizio avviene in conformità delle disposizioni di cui: artt. 117 e 118 della Costituzione, L. 381/91, L. 328/2000 e DPCM 30 marzo 2001, D.Lgs. 163/2006, L.R. 5/1996, L.R. 23/2006 e trova concretizzazione in rilevate esigenze di natura sociale, tecnico-organizzativa ed economiche da parte della pubblica amministrazione;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Attività e oggetto della convenzione

L'ente Comune di Sanguinetto affida alla cooperativa sociale lo svolgimento della gestione del servizio di Asilo Nido Integrato verso pagamento del corrispettivo concordato con la stessa e determinato dall'articolo 11 della presente convenzione; La cooperativa si impegna inoltre a garantire il servizio con le caratteristiche e alle condizioni previste dalla presente convenzione e dal capitolato speciale di appalto. L'affidante per l'attuazione del servizio mette a disposizione i locali siti a Sanguinetto in via Mazzini, n.44 che sono in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla legge.

Articolo 2

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni quattro a partire dal 1.09.2012 e con scadenza il 31.07.2016.

Articolo 3

Modalità di svolgimento della prestazione

La cooperativa sociale affidataria si impegna a gestire il servizio di Asilo Nido Integrato con le modalità definite nel capitolato speciale d'appalto, allegato al presente quale parte integrante dello stesso.

Articolo 4

Requisiti della Cooperativa e di professionalità del personale impiegato

La cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione A) dell'Albo regionale delle Cooperative sociali. La Cooperativa presenta inoltre i criteri prescritti dall'art. 12, comma 2 della L.R. 23/2006, ossia:

- a) radicamento costante nel territorio e legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;
- b) partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale;
- c) previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento;
- d) solidità di bilancio dell'impresa;
- e) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
- f) rispetto delle norme contrattuali di settore;
- g) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
- h) qualificazione professionale degli operatori;
- i) valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati;

La Cooperativa dichiara inoltre la sussistenza, in capo al personale che verrà impiegato nella fornitura dell'attività affidata a mezzo della presente convenzione, dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento della prestazione stessa.

Articolo 5

Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività e relativi obblighi

La Cooperativa nomina un responsabile tecnico dell'attività scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore oggetto della prestazione che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della convenzione secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione.

Articolo 6

Standards tecnici e norme di sicurezza

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

La cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

La cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

E' posto a carico della Cooperativa Affidataria ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di igiene e di medicina del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché del D.Lgs. n. 25/2002. La Cooperativa dovrà comunicare al momento della stipula della convenzione, il nominativo del responsabile della sicurezza e fornire il relativo Piano di Sicurezza.

La Cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

La Cooperativa Affidataria ed il Comune di Sanguinetto si impegnano a fornire entro la data di stipulazione della presente convenzione, i relativi Documenti Unici di Valutazione dei rischi interferenti, da far predisporre all'uopo, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Articolo 7

Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro

La cooperativa si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Articolo 8

Obbligo di assicurazione del personale

La cooperativa deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e dei terzi, ivi compresi eventuali soci volontari.

Articolo 9

Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale e assistenziale

La Cooperativa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 10

Modalità di raccordo con gli uffici competenti

Ogni rapporto intercorrente tra l'Amministrazione e la Cooperativa inerente la prestazione oggetto della presente convenzione viene curato dal Responsabile Settore Economico Finanziario Amministrazione e dal responsabile tecnico dell'attività di cui all'art. 5.

Articolo 11 **Corrispettivo**

Il corrispettivo dovuto alla Cooperativa è determinato in

A garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione la cooperativa affidataria ha presentato apposita garanzia (cauzione definitiva) mediante per l'importo di Euro, pari al dell'importo della presente convenzione.

Articolo 12 **Modalità di pagamento**

L'affidante è tenuto al pagamento dei corrispettivi entro e non oltre 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura.

Il Comune effettua i pagamenti alla cooperativa affidataria mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune – BANCO POPOLARE Soc. Cooperativa – Agenzia di Sanguinetto, per mezzo di bonifico bancario recante il C.I.G. n. 4251265ED8 sul conto corrente dedicato

Le persone delegate ad operare sullo stesso sono i/le signori/e:

_____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ Cod. Fisc. _____

_____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ Cod. Fisc. _____

_____ nato/a a _____ il _____
residente a _____ Cod. Fisc. _____

Dopo 180 giorni di mancato pagamento, potranno essere posti a carico dell'affidante gli interessi moratori sul credito che verranno fatturati all'ente dalla cooperativa affidataria.

Articolo 13 **Clausola di revisione periodica del corrispettivo**

Il corrispettivo di cui all'articolo 11 è soggetto a revisione periodica, ai sensi dell'art. 6 della legge 573/1993, come sostituito dall'art. 24 della legge 724/1994.

Articolo 14 **Verifica del rapporto e valutazione**

In ogni momento l'Amministrazione può effettuare verifiche e controlli sull'operato della cooperativa, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente convenzione.

Le prestazioni, i risultati e il benessere generato dall'attività dell'affidatario sono oggetto di valutazione mediante la produzione di un report annuale a cura della cooperativa e conclusivo del rapporto contrattuale da cui si evinca anche il grado di soddisfazione dei bisogni dell'utente.

Articolo 15 **Inadempienze e cause di risoluzione**

In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l'inadempiente al rispetto degli impegni assunti.

In caso del persistere dell'inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto.

E' causa di risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d'atto da parte dell'affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione del Veneto.

Articolo 16

Fusione, scissione o cessione ramo d'azienda

Qualora la cooperativa affidataria, nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione o scissione ai sensi degli artt. 2501 e ss. del codice civile, o proceda a cessione di ramo d'azienda, deve garantirsi comunque il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante.

Articolo 17

Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione della presente convenzione, qualsiasi sia la loro natura, nessuna esclusa, saranno demandate alla competenza del Tribunale di Verona.

Articolo 18

Spese per stipula convenzione

Tutte le spese derivanti dalla stipula della presente convenzione sono a carico della cooperativa aggiudicataria.

Articolo 19

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Cooperativa affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., impegnandosi in merito ad osservare le disposizioni della richiamata L. 136/2010 per tutta la durata della convenzione.

La Cooperativa, entro il termine di cui all'art. 3 comma 7 della L. 136/2010, dovrà comunicare all'amministrazione affidataria in caso di modifiche del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e riportato all'articolo 12 della presente convenzione, il nuovo conto corrente dedicato ai flussi finanziari relativi all'affidamento pubblico in oggetto, nonché le generalità del Codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, nonché ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi per tutta la durata della convenzione. Costituisce causa di risoluzione immediata della presente convenzione, ai sensi dell'art. 3 c. 8 della L. 136/2010, l'inosservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla commessa pubblica in oggetto.

Articolo 20

Allegati alla convenzione

Si considerano parte integrante della convenzione i seguenti documenti, anche se materialmente non allegati:

- progetto del servizio;
- capitolato speciale d'appalto.

Articolo 21

Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia ed al capitolato speciale d'appalto, depositato presso il comune e sottoscritto dalle parti per integrale accettazione, che si intende facente parte integrante della presente convenzione, anche se non materialmente allegato.

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMA _____